

(N. 2075)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, JANNELLI, CASTIGLIONE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1986

#### Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di definire, in base ad esigenze di perequazione, la disciplina relativa all'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale già in servizio del disciolto Ente zolfi italiani.

Le modalità di inquadramento di tale personale, definite dalla legge 12 marzo 1968, n. 411, sono infatti meno vantaggiose di quelle in seguito riservate ai dipendenti degli enti disciolti in applicazione della legge n. 70 del 1975.

Si propone pertanto di estendere agli ex dipendenti dell'Ente zolfi italiani, in servizio al momento dell'entrata in vigore della normativa introduttiva del nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti statali (legge 11 luglio 1980, n. 312), l'applicazione, per quanto compatibile, dei criteri di inquadramento disposti dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge

di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, a favore del personale degli enti soppressi transitato nei ruoli speciali dell'Amministrazione dello Stato.

In tal modo sarà possibile operare, anche relativamente agli ex dipendenti dell'Ente zolfi italiani, il riconoscimento dei servizi prestati nelle rispettive carriere di origine, ai fini dell'inquadramento dei livelli retributivi, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978, in base alle equiparazioni delle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981.

All'onere derivante dalla introduzione della normativa proposta, relativo a competenze arretrate, stimabile in 150 milioni, può provvedersi con la corrispondente riduzione del capitolo 6856 relativa alla riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

2. L'accertamento del servizio prestato nell'ente di provenienza è demandato al consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 2.**

1. Il personale proveniente dall'Ente zolfi italiani, che mancando del titolo di studio richiesto dall'articolo 6, secondo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 411, è stato inquadrato in carriere inferiori a quelle di appartenenza, è inquadrato, tenuto conto dei servizi effettivamente prestati di cui all'articolo 1 e con le decorrenze previste dalla citata legge n. 312 del 1980, nella qualifica e nel livello retributivo corrispondente alle categorie ed alle qualifiche di provenienza.

**Art. 3.**

1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi della legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2, delle sole equiparazioni e delle

anzianità previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-*quinques* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

#### Art. 4.

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in 150 milioni di lire, si fa fronte, per l'anno 1986, mediante prelievo dai fondi accantonati sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla voce « Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.